SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 98

A.S. 2912: "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2004

I N D I C E

Premessa ..... pag. 1

Articolo 1 (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno) ..... pag. 1

Articoli 2 (Disposizioni relative alle attività cinematografiche e dello spettacolo) ..... pag. 2

Articoli 3 (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - "Arcus S.p.A.") ..... pag. 6

Articolo 4 (Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport) ..... pag. 7

Premessa

La presente Nota di lettura si sofferma sugli articoli esaminati dalla RT, nonché su quelli che appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articolo 1

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno)

L'articolo in esame introduce misure destinate a fronteggiare la diffusione abusiva al pubblico per via telematica di opere dell'ingegno.

Al comma 1, introdotto nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, si prevede che l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno sia corredata da un avviso di avvenuto assolvimento degli obblighi sul diritto d'autore e contenga anche l'indicazione delle sanzioni previste in caso di violazione.

Con il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, si ampliano le fattispecie penali previste dall'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introducendo la fattispecie della comunicazione al pubblico di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore tramite immissione in un sistema di reti telematiche al fine di trarne profitto.

Il comma 4 attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il compito di raccogliere le segnalazioni delle violazioni introdotte dalla norma in esame, svolgendo nel contempo un'attività di raccordo con le Amministrazioni interessate.

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

In relazione al comma 4, va osservato che l'attività di raccolta delle segnalazioni delle violazioni nonché il raccordo con le Amministrazioni interessate da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno potrebbero comportare un aggravio dei compiti svolti dal Dipartimento stesso con possibili conseguenti oneri finanziari, sia pure limitati.

Articolo 2

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e dello spettacolo)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, riformula la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 inerente l'erogazione di finanziamenti e contributi alle imprese di produzione cinematografica, prevedendo una più ampia applicazione della disciplina previgente e considerando sufficiente per l'erogazione dei finanziamenti, oltre al riconoscimento dell'interesse culturale nazionale dei progetti filmici, la presenza dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. 24 marzo 1994.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, a fronte della più ampia applicazione del regime previgente dianzi citato, finalizza una quota parte di risorse pari a 90 milioni di euro per le esigenze di funzionamento del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus SpA". Le risorse in oggetto provengono dalla quota

di utili derivanti dal gioco del lotto riservata al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del comma 83, articolo 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662[1].

La RT afferma che la somma di 90 milioni di euro prevista dalla norma in esame sarà ripartita per un importo massimo di 60 milioni di euro per finanziare i 40 progetti filmici che hanno avuto il riconoscimento di interesse culturale, supponendo che tutti i progetti superino l'esame da parte della Commissione per il credito cinematografico, mentre i restanti 30 milioni di euro, salvo eventuali somme aggiuntive per mancato finanziamenti di progetti filmici, saranno destinati alle esigenze di funzionamento del settore dello spettacolo. In seguito all'emendamento approvato alla Camera dei deputati che ha comportato una modifica del comma 2, rientra tra i destinatari dello stanziamento anche la società Arcus SpA.

Al riguardo, occorrerebbero chiarimenti circa la certezza delle risorse assegnate che, in quanto provenienti da una quota degli utili erariali derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, sono soggette all'imprevedibile andamento delle giocate, anche se la destinazione delle risorse resta subordinata all'adozione del decreto con il quale si accerta l'ammontare del gettito (articolo 2, comma 2, ultimo periodo).

Il comma 3 abroga la disposizione che istituiva un conto speciale per l'apertura dei teatri nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. Le disponibilità presenti sul conto speciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui

[1] Sul punto, nella seduta della Commissione bilancio della Camera del 21 aprile 2004, è stato formulato un parere favorevole prendendo atto che il Governo ha fornito chiarimenti circa la compatibilità della previsione della destinazione, nell'anno 2004, di quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, nel limite di 90 milioni di euro, con l'andamento degli utili erariali derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 21 aprile 2004, pag. 51).

all'articolo 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, conservando la loro finalizzazione al finanziamento dei lavori di restauro e ristrutturazione degli immobili adibiti a teatro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che lo statuto delle fondazioni deve prevedere la possibilità di nomina di fondatori privati in seno al consiglio di amministrazione a patto che, singolarmente o cumulativamente, essi assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 3-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, affida ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, da emanare ogni tre anni, il compito di determinare i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche. È determinata altresì ogni 3 anni la percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione in base alla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

Al riguardo, sarebbe utile chiarire se lo scadenzamento triennale considerato sia coerente con la collocazione del fondo nell'ambito della rideterminazione annuale in sede di legge finanziaria attraverso la tabella c).

Il comma 3-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, sopprime l'inciso che prevede che il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento per le fondazioni che hanno una partecipazione di soggetti privati inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti sui possibili effetti della norma, atteso che con la soppressione della disposizione viene meno la previsione di non poter erogare contributi statali in aumento in presenza di soggetti fondatori privati con una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali.

Il comma 3-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, attribuisce per il 2004 e il successivo triennio, alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto. Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2008 la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Al riguardo, si segnala la mancata quantificazione del citato contributo. In ordine alle risorse in parola si richiama quanto rappresentato in riferimento al precedente articolo 2, comma 2.

Il comma 3-*sexies*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, subordina il rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche al reperimento effettivo delle risorse finanziarie. Si stabilisce altresì che non possono far parte di tali risorse i contributi dei fondatori pubblici e privati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - "Arcus S.p.A.")

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano i limiti di impegno relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004 per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, sui quali calcolare il 3 per cento da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione del programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1 e che potrà ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Il comma 3 attribuisce ad una apposita convenzione da stipulare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del ddl in esame, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al punto precedente.

La RT afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa la natura degli interventi da finanziare tramite l'utilizzo del 3 per cento delle risorse (destinate alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali) relative ai limiti di impegno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, dato che l'utilizzo di risorse relative ai limiti di impegno per oneri di natura corrente non appare conforme alla normativa contabile[2].

Inoltre, per le risorse relative all'anno 2003, occorre che il Governo assicuri che esse non siano state già oggetto di impegno e, di conseguenza, non siano vincolate, nel presupposto che il relativo utilizzo implica l'impegno entro il secondo esercizio rispetto a quello di prima iscrizione ai fini della riassegnazione agli esercizi successivi a quello terminale.

Articolo 4

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport)

L'articolo in esame autorizza spese per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport, assegna contributi straordinari per spese di investimento alla Cinecittà Holding S.p.A. e alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia , come di seguito indicato:

[2] Nella seduta della Commissione bilancio del 21 aprile 2004, è stato formulato un parere favorevole prendendo atto che il Governo ha fornito chiarimenti in ordine alla destinazione, esclusivamente per spese in conto capitale, della quota del 3 per cento dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004. (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 21 aprile 2004, pag. 51).

(in mln di euro)

	2004	**2005**	**2006**
Interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport	31	16	25
Contributo straordinario per spese di investimento a favore della Cinecittà Holding S.p.A.	3,5	3,5	
Contributo straordinario per spese di investimento alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia	0,5	0,5	
TOTALE	**35**	**20**	**25**

Il comma 4 attribuisce ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'individuazione degli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, assegna un contributo di € 450.000 per l'anno 2004 agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, delle attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato su deliberazione di un comitato formato da 3 saggi.

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Il comma 5-*bis* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-*bis* mediante riduzione dello stanziamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Al riguardo, nulla da osservare, per i profili di competenza.

Il comma 6-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, amplia le possibili forme che possono assumere le società e associazioni sportive dilettantistiche introducendo anche quelle in forma di cooperativa.

Il comma 6-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, sostituisce interamente il comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La disposizione definisce direttamente, e non più tramite regolamento, le modalità di costituzione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e il contenuto dello statuto.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati non è stata fornita una quantificazione dell'effetto finanziario di tali ultimi due commi né si è ritenuto che essi necessitassero di copertura finanziaria.

Al riguardo, si osserva che il ricomprendere tra i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (destinatari di agevolazioni) anche le cooperative potrebbe generare variazioni di gettito in virtù del citato regime agevolato loro concesso. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito.

Inoltre, si osserva che, in relazione al comma 6-*ter*, il nuovo contenuto dello statuto delle società e associazioni sportive non ricomprende più la gratuità degli incarichi degli amministratori di cui al comma 18, lettera a), punto 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Al riguardo, sarebbero opportuni chiarimenti circa il possibile impatto che la mancata previsione della gratuità dell'incarico abbia in termini di gettito, stante il differente

regime fiscale cui sono sottoposti i redditi delle associazioni in parola e i redditi delle persone fisiche.

Inoltre, occorrerebbe che il Governo fornisse chiarimenti in ordine agli effetti finanziari, anche sotto il profilo dell'eventualità di elusione fiscale, del venir meno della previsione di gratuità dell'incarico degli amministratori in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima disposizione, nel senso dell'assenza di fine di lucro, dell'indivisibilità fra gli associati dei proventi delle attività e della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

In proposito, la RT ricorda solo che la copertura finanziaria dell'intero articolo è assicurata con le risorse disponibili nella tabella B della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).

Al riguardo, si osserva che a fronte dell'utilizzo di risorse in conto capitale non si evince, in particolare dal tenore del comma 1, se gli interventi cui esse sono destinate siano a loro volta di parte capitale.